



REGOLAMENTO GRUPPO COMMISSARI DI GARA

*approvato dalla Giunta Nazionale del Coni
nella riunione del 5 Dicembre 2007
con deliberazione n. 484*

INDICE

Art. 1 – Costituzione e scopi	pag.	2
Art. 2 – Rappresentanza e composizione	pag.	2
Art. 3 – Assemblea generale dei Commissari	pag.	2
Art. 4 – Presidente del G.C.G.	pag.	5
Art. 5 – Comitato Esecutivo	pag.	5
Art. 6– Comitato di valutazione	pag.	7
Art. 7 – Formazione e studi	pag.	8
Art. 8 – Servizi di gara	pag.	9
Art. 9 – Fiduciari	pag.	9
Art. 10 – Segreteria del G.C.G.	pag.	10
Art. 11 – Classificazione Commissari di Gara	pag.	10
Art. 12 – Allievo Commissario Sportivo	pag.	11
Art. 13 – Aspirante Commissario Sportivo	pag.	12
Art. 14 – Commissario Sportivo Territoriale	pag.	12
Art. 15 – Commissario Sportivo Nazionale di 2° livello	pag.	13
Art. 16 – Commissario Sportivo Nazionale di 1° livello	pag.	13
Art. 17 – Allievo Commissario tecnico	pag.	13
Art. 18 – Aspirante Commissario tecnico	pag.	14
Art. 19 – Commissario Tecnico Nazionale	pag.	14
Art. 20 – Commissario Tecnico Internazionale	pag.	15
Art. 21 – Allievo Fonometrista	pag.	15
Art. 22 – Commissario Fonometrista	pag.	16
Art. 23 – Allievo Verificatore Tecnico	pag.	16
Art. 24 – Verificatore Tecnico	pag.	17
Art. 25 – Ruoli dei Commissari di Gara	pag.	17
Art. 26 – Funzioni di servizio	pag.	18
Art. 27 – Cancellazione dal ruolo	pag.	20
Art. 28 – Doveri e diritti dei Commissari di Gara	pag.	20
Art. 29 – Responsabilità del Commissario di Gara	pag.	22
Art. 30 – Tutela del Commissario di Gara	pag.	23
Art. 31 – Provvedimenti disciplinari	pag.	23
Art. 32 – Modifiche al Regolamento del G.C.G.	pag.	23
Art. 33 – Entrata in vigore	pag.	24
Norma transitoria	pag.	24

Art. 1- COSTITUZIONE E SCOPI

1.1 Il Gruppo Commissari di Gara della F.M.I. (G.C.G.), costituito a Stresa il 3 e 4 Giugno 1961, è un organismo tecnico dotato di una propria attività autonoma ed opera sotto la vigilanza del Consiglio Federale.

1.2 Provvede, per delega del Consiglio Federale, al reclutamento, formazione, inquadramento, impiego, organizzazione e disciplina dei Commissari di Gara, Verificatori Tecnici ed Arbitri di Speedway.

1.3 I Commissari di Gara, quali Ufficiali di Gara, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni Sportive e Turistiche, per assicurarne la regolarità, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai regolamenti federali.

1.4 I Commissari di Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI, Licenza Sportiva e Turistica, per fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni, nei limiti previsti dai regolamenti federali.

1.5 I Commissari di Gara, tesserati alla FMI, esercitano le loro funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, secondo le norme FMI e senza vincolo alcuno di subordinazione, alla luce dei principi contenuti nell'art. 33 dello Statuto del CONI e nell'art. 33 dello Statuto della F.M.I. nonché negli art. 38 e 39 del Regolamento Organico Federale.

Art. 2- RAPPRESENTANZA E COMPOSIZIONE

2.1 Il Gruppo Commissari di Gara è rappresentato da un Presidente nominato dal Consiglio Federale, resta in carica per il quadriennio olimpico ed è composto da:

a) un Comitato Esecutivo i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Gruppo, per la gestione dell'attività centrale;

b) un Comitato di Valutazione composto dal Presidente del G.C.G., da n. 1 Membro del Comitato Esecutivo e da n. 3 Membri in persona dei responsabili delle Commissioni: Sportiva, Turistica, Moto d'Epoca o da costoro di volta in volta delegati, per la valutazione della professionalità e sviluppo dei Commissari, individuazione di Commissari che per professionalità e attitudini dimostrate possono assumere la responsabilità, in qualità di Commissari Expert, per servizi a gare titolate e di particolare rilevanza.

2.2 A livello periferico, il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente del Gruppo, dei Fiduciari per la gestione dell'attività territoriale, organizzati per regione o per gruppi di regioni.

2.3 I Fiduciari operano sotto il controllo del Presidente del G.C.G.

Art. 3- ASSEMBLEA GENERALE DEI COMMISSARI

Ogni quattro anni, allo scopo di riunire tutti i Commissari di Gara per discutere e relazionare sull'attività del Gruppo e Regolamenti Federali, il Presidente del G.C.G. con l'approvazione del Consiglio Federale, indice l'Assemblea Generale dei Commissari.

3.1 Composizione

Compongono l'Assemblea Generale dei Commissari

- a) d'obbligo: Il Presidente della F.M.I., il Presidente del G.C.G., il Comitato Esecutivo del G.C.G.
- b) di diritto: I Commissari di Gara, i Verificatori Tecnici e gli Arbitri di Speedway in attività, iscritti all'Albo al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'Assemblea stessa purché in regola con il tesseramento F.M.I. per l'anno in cui l'Assemblea è convocata. Questi hanno diritto di voto e possono rappresentare per delega massimo due altri Commissari o Verificatori Tecnici o Arbitri di Speedway.
- c) senza diritto di voto ma con diritto di intervento: Il Presidente Onorario del G.C.G., i Commissari Benemeriti e gli Aspiranti Commissari.
- d) senza diritto di voto e di intervento: Gli Allievi Commissari
- e) non possono partecipare: I Commissari colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione inerenti il ruolo o come tesserati F.M.I.

Le funzioni di Segretario sono svolte, di norma, dal responsabile della Segreteria del G.C.G. o da un altro funzionario federale designato dalla Segreteria Generale della F.M.I.

I Componenti del Collegio Verifica Poteri sono nominati preventivamente dal Comitato Esecutivo in carica.

3.2 Convocazione

- a) L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente del G.C.G. ogni quattro anni secondo il ciclo Olimpico e comunque in subordine all'Assemblea Elettiva della F.M.I.
- b) L'Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Presidente del G.C.G. per motivi di straordinaria urgenza e/o a seguito di richiesta motivata e sottoscritta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- c) L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera Raccomandata, o mezzo equipollente, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- d) L'Ordine del Giorno è predisposto dal Comitato Esecutivo per l'Assemblea Ordinaria e dal Presidente del G.C.G. per l'Assemblea Straordinaria.
- e) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando è rappresentata la metà più uno degli aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
- f) L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti. La votazione per acclamazione è consentita solo per il conferimento di cariche "ad honorem".
- g) I Commissari di Gara che intendono proporre argomenti da inserire all'Ordine del Giorno devono farne richiesta scritta al Presidente del G.C.G. mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione e comunque almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

h) E' facoltà del Presidente del G.C.G. non inserire, all'Ordine del Giorno suppletivo, proposte relative ad argomenti che non rivestono interesse generale.

i) In ogni caso non potranno essere trattati e discussi in Assemblea argomenti iscritti all'Ordine del Giorno suppletivo qualora al momento della loro trattazione sia assente il presentatore o questo rinunci ad illustrarli.

3.3 Funzionamento

a) L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà costituita, quando è stato raggiunto il quorum previsto che sarà comunicato dal Collegio Verifica Poteri al Presidente del G.C.G.

b) La verifica poteri continua, fino a chiudersi definitivamente, trascorsa un'ora dall'insediamento dell'Assemblea.

c) L'Assemblea, non appena il Presidente del G.C.G. ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina del Presidente dell'Assemblea, di un Vice Presidente e di tre scrutatori. Il responsabile della Segreteria del G.C.G. assume, di norma, l'incarico di Segretario dell'Assemblea e può essere coadiuvato da un Vice Segretario nominato dall'Assemblea.

d) Il Presidente dell'Assemblea deve essere scelto fra coloro che ne hanno titolo: Presidente della FMI o membro del Consiglio Federale, Presidente di Organi o Commissioni centrali della FMI o del CONI. Il Vice Presidente, il Vice Segretario e gli Scrutatori sono scelti tra i membri dell'Assemblea.

e) Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a comunicare all'Assemblea stessa il numero dei presenti con diritto di voto ed il numero delle deleghe ammesse, secondo i dati comunicatigli dal Collegio Verifica Poteri al termine della verifica.

f) Il Presidente dell'Assemblea pone preliminarmente in discussione ed eventualmente in votazione i casi di contestazione insorti nel corso della verifica poteri.

g) Il Presidente dell'Assemblea non può derogare dagli argomenti posti all'Ordine del Giorno; ha diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione. È sua facoltà consentire eventuali repliche.

h) Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione da adottare per le deliberazioni. Nel caso di deliberazione a scrutinio segreto, le schede per le votazioni devono essere viste da uno scrutatore.

i) Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a trasmettere la relazione dei lavori al Presidente della Federazione Motociclistica Italiana nel termine di quindici giorni dalla chiusura dei lavori. I poteri del Presidente dell'Assemblea cessano allo scioglimento dell'Assemblea stessa.

3.4 Attribuzioni

L'Assemblea Generale dei Commissari:

a) discute ed approva la relazione morale e tecnico-sportiva sull'attività e gestione del G.C.G.;

b) indica proposte di modifica al Regolamento del G.C.G.;

c) propone direttive generali sull'attività del G.C.G.;

d) nomina il Presidente Onorario del G.C.G. su proposta del Comitato Esecutivo del G.C.G.;

e) delibera su ogni altro argomento posto alla sua approvazione.

Art. 4 - PRESIDENTE DEL G.C.G.

4.1 Il Presidente:

- a) è nominato dal Consiglio Federale della F.M.I. tra coloro che sono Commissari di Gara di 1° Livello in attività e in regola con quanto previsto dall'Art. 29 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto federale; il Presidente nominato non potrà esercitare la funzione di commissario o di altro incarico previsto dal presente regolamento per tutta la durata del mandato;
- b) ha la rappresentanza del G.C.G. e per esso risponde al Presidente della F.M.I.;
- c) convoca l'Assemblea Generale dei Commissari;
- d) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato di Valutazione;
- e) dà attuazione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Valutazione;
- f) provvede a tenere informati tutti i Commissari di Gara ed i Fiduciari, anche attraverso supporti informatici, su norme tecniche, sportive e turistiche deliberate dagli Organi preposti della F.M.I.;
- g) propone al Consiglio Federale la nomina ed eventuale revoca dei membri del Comitato Esecutivo e dei Fiduciari con relative aree di competenza;
- h) partecipa a titolo consultivo, in rappresentanza del G.C.G. alle riunioni del Consiglio Federale della F.M.I.;
- i) propone al Consiglio Federale, per particolari esigenze, la costituzione di speciali commissioni, gruppi di studio o di lavoro e ne determina il funzionamento, le attribuzioni, il numero dei componenti e la durata;
- j) gestisce il funzionamento dei Fiduciari individuandone attribuzioni e competenze.

4.2 Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente del G.C.G., rimangono in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione i soli membri del Comitato Esecutivo, fino a quando il Consiglio Federale non provveda alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Comitato Esecutivo o alla nomina di un Commissario Straordinario, che rimarrà in carica assumendo tutte le funzioni del G.C.G, fino a quando lo stesso Consiglio Federale non provveda alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Comitato Esecutivo.

Art. 5 - COMITATO ESECUTIVO

5.1 Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) il Presidente del G.C.G.;
- b) n. 2 membri.

5.2 I 2 membri del Comitato Esecutivo del G.C.G. sono nominati dal Consiglio Federale della F.M.I. su proposta del Presidente del G.C.G. tra coloro che sono in regola con quanto previsto dall'Art. 29 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto federale e sono Commissari di Gara in attività. I nominati non

potranno esercitare la funzione di commissario o di altro incarico previsto dal presente regolamento per tutta la durata del loro mandato.

5.3 La carica di membro del Comitato Esecutivo del G.C.G. è incompatibile con la carica di Fiduciario ed altre cariche federali elettive o di nomina.

5.4 Il Comitato Esecutivo:

- a) supporta il Presidente del G.C.G. nella gestione dell'attività del G.C.G. in base alle direttive del Consiglio Federale della F.M.I.;
- b) è presieduto dal Presidente del G.C.G.;
- c) predispone la relazione morale e tecnico-sportiva sull'attività e gestione del G.C.G.;
- d) provvede alla formazione ed aggiornamento dei Commissari;
- e) indice ed organizza corsi per Allievi Commissari, Commissari Tecnici, Commissari Fonometrismi, Verificatori Tecnici ed Arbitri di Speedway;
- f) segnala, al Presidente della F.M.I., i nominativi dei Commissari particolarmente meritevoli di riconoscimenti speciali per le benemeritenze acquisite nel campo specifico;
- g) propone alle Commissioni centrali della F.M.I. modifiche ai regolamenti sportivi, turistici e tecnici, sulla base delle segnalazioni dei Commissari emerse nel corso dei servizi alle manifestazioni;
- h) predispone ed effettua controlli sui servizi alle manifestazioni;
- i) predispone il quadro generale sui servizi di gara effettuati e la documentazione necessaria da presentare al Comitato di Valutazione.

5.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del G.C.G. almeno 15 giorni prima della data della riunione con lettera contenente: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora stabilita, da inviarsi per raccomandata o mezzo equipollente o con altro mezzo specificamente autorizzato dal singolo membro che si impegna ad accusarne l'avvenuta ricezione.

5.6 E' facoltà del Presidente del G.C.G., in caso di eccezionale urgenza, convocare il Comitato Esecutivo a mezzo telegramma, telefax o per e-mail, anche senza il rispetto del termine prefissato, fatto sempre salvo l'obbligo di trasmettere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5.7 I membri che intendono proporre argomenti da iscriversi all'Ordine del Giorno devono farne richiesta scritta e motivata al Presidente del G.C.G. almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

5.8 Alle riunioni del Comitato Esecutivo del G.C.G. partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario del G.C.G. ed un membro del Comitato di Valutazione, scelto dal Presidente del G.C.G.

5.9 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente del G.C.G. e comunque quando lo stesso Presidente del G.C.G. ne ravvisi la necessità.

5.10 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo del G.C.G. è necessaria la presenza del Presidente e di un membro del Comitato Esecutivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità è determinante il voto di chi presiede. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

5.11 Il sistema di votazione del Comitato Esecutivo del G.C.G. è deciso di volta in volta dai membri dello stesso, salvo richiesta, anche di un singolo membro, di votazione a scrutinio segreto per se stessa vincolante.

5.12 Il Comitato Esecutivo può delegare di volta in volta il Presidente del G.C.G. per l'esecuzione di specifici atti.

5.13 Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo del G.C.G. sono svolte dal Responsabile della Segreteria del Gruppo Commissari o, in caso di impedimento, da un funzionario della F.M.I.

5.14 Le deliberazioni sono riportate in un apposito verbale che sarà inviato, a cura della Segreteria del G.C.G., a tutti i membri del Comitato Esecutivo e, per argomenti di pertinenza, al Comitato di Valutazione. Lo stesso sarà inviato al Presidente ed al Segretario Generale della F.M.I. che provvederà a darne copia per conoscenza al Consiglio Federale.

5.15 Eventuali osservazioni, da parte dei membri del Comitato Esecutivo sui contenuti del verbale, dovranno essere fatte per iscritto al Presidente del G.C.G. entro 10 giorni dalla data di ricezione del verbale stesso, diversamente si intenderà regolarmente approvato.

5.16 Il Comitato Esecutivo, di norma, dura in carica un quadriennio corrispondente al Ciclo Olimpico, fatto salvo quanto previsto all' Art. 4.2.

5.17 Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni di un membro del Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente del G.C.G. il Consiglio Federale provvede alla nomina del nuovo membro.

Art. 6 - COMITATO DI VALUTAZIONE

6.1 Il Comitato di Valutazione è composto da:

- a) Il Presidente del G.C.G. che lo presiede;
- b) n. 1 membro del Comitato Esecutivo indicato dal Presidente del G.C.G.;
- c) n. 3 Membri in persona dei responsabili delle Commissioni: Sportiva, Turistica, Moto d'Epoca o da costoro di volta in volta delegati.

6.2 Il Comitato di Valutazione ha il compito di:

- a) valutare i passaggi di categoria dei Commissari ed eventuali retrocessioni sulla base delle risultanze dei servizi effettuati, professionalità, comportamento, disponibilità;
- b) individuare i Commissari che per professionalità ed attitudini dimostrate, possono assumere la responsabilità in qualità di Commissari Expert per servizi a gare titolate e di particolare rilevanza;
- c) proporre la sospensione dal servizio per Commissari di Gara che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si siano resi responsabili di inadempienze, disservizi o comportamenti lesivi all'immagine del G.C.G.;
- d) proporre il deferimento agli Organi di Giustizia per Commissari di Gara responsabili di gravi comportamenti, inadempienze o disservizi che abbiano in qualche modo leso l'immagine del G.C.G. e della F.M.I.

6.3 Il Comitato di Valutazione è convocato dal Presidente del G.C.G. almeno 15 giorni prima della data della riunione con lettera contenente: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora stabilita, da inviarsi per

raccomandata o mezzo equipollente o con altro mezzo specificamente autorizzato dal singolo membro che si impegna ad accusarne l'avvenuta ricezione.

6.4 E' facoltà del Presidente del G.C.G., in caso di eccezionale urgenza, convocare il Comitato di Valutazione a mezzo telegramma, telefax o per e-mail, anche senza il rispetto del termine prefissato, fatto sempre salvo l'obbligo di trasmettere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

6.5 I membri che intendono proporre argomenti da iscriversi all'Ordine del Giorno devono farne richiesta scritta e motivata al Presidente del G.C.G. almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

6.6 Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Valutazione è necessaria la presenza del Presidente e della metà dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità è determinante il voto di chi presiede. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

6.7 Il sistema di votazione del Comitato di Valutazione è deciso di volta in volta dai membri dello stesso, salvo richiesta, anche di un singolo membro, di votazione a scrutinio segreto per se stessa vincolante.

6.8 Il Comitato di Valutazione può delegare di volta in volta il Presidente del G.C.G. per l'esecuzione di specifici atti.

6.9 Le funzioni di Segretario del Comitato di Valutazione sono svolte dal Responsabile della Segreteria del Gruppo Commissari o, in caso di impedimento, da un funzionario della stessa Segreteria o della F.M.I.

6.10 Le deliberazioni sono riportate in un apposito verbale che sarà inviato, a cura della Segreteria del G.C.G., a tutti i membri del Comitato Esecutivo ed ai membri del Comitato di Valutazione. Lo stesso sarà inviato per conoscenza al Presidente ed al Segretario Generale della F.M.I.

6.11 Le decisioni sui Commissari di Gara, saranno inviate a cura della Segreteria del G.C.G. ai singoli interessati.

6.12 Eventuali reclami sulle decisioni del Comitato di Valutazione, da parte dei Commissari di Gara interessati, dovranno essere inoltrati per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricezione delle decisioni, al Consiglio Federale della F.M.I. per il tramite la Segreteria Generale della FMI.

6.13 Il Comitato di Valutazione, di norma, dura in carica un quadriennio corrispondente al Ciclo Olimpico e decade in caso di dimissioni del Presidente del G.C.G.

Art. 7 – FORMAZIONE E STUDI

7.1 Il Comitato Esecutivo ha il compito di:

a) esaminare e vagliare con la massima tempestività i quesiti sportivi e turistici posti dai Commissari di Gara che dovessero emergere in occasione di servizi di gara e le situazioni ed i comportamenti contrari alle norme del presente Regolamento e norme F.M.I. vigenti, assunti dai Commissari di Gara in servizio;

b) studiare proposte ed innovazioni, inerenti alle attività del G.C.G., la regolamentazione dello stesso, i corsi di aggiornamento e formazione, gli elaborati e quant'altro possa interessare l'organizzazione del G.C.G.;

c) elaborare e presentare periodicamente al Comitato di Valutazione il quadro dei servizi di gara, con particolare riferimento al numero di non accettazione di servizio, segnalazioni particolari, ecc. al fine di una valutazione complessiva dei singoli Commissari.

7.2 Il Comitato Esecutivo potrà avvalersi della collaborazione di altre persone di provata esperienza della struttura federale, ogni qualvolta lo ritenga necessario al fine di una corretta istruzione delle pratiche nonché per la progettazione ed elaborazione di studi particolari.

Art. 8- SERVIZI DI GARA

8.1 Il Comitato Esecutivo ha il compito di predisporre, con cadenza periodica e preventiva in base ai calendari delle manifestazioni, il quadro delle designazioni dei Commissari di Gara, dei Verificatori Tecnici ed Arbitri di Speedway alle manifestazioni Internazionali e Nazionali titolate e non titolate tenendo conto dell'importanza e specificità delle stesse manifestazioni, della categoria, qualifica e livello dei Commissari e sulla base delle indicazioni generali fissate, ogni anno, dal Comitato di Valutazione.

Art. 9- FIDUCIARI

9.1 Il Consiglio Federale della FMI nomina i Fiduciari e definisce le aree di competenza, su proposta del Presidente del G.C.G.

9.2 La nomina a Fiduciario potrà essere attribuita a Commissari di Gara in attività.

9.3 I compiti e le funzioni dei Fiduciari Regionali sono stabilite dal Comitato Esecutivo.

9.4 I Fiduciari, di norma, durano in carica un quadriennio corrispondente al ciclo olimpico. Quando, per dimissioni o impedimento definitivo, dovesse venire a mancare un Fiduciario, il Consiglio Federale della FMI, su proposta del Presidente del G.C.G., provvederà alla sostituzione con la nomina di un Commissario di Gara in attività della zona territoriale interessata che resterà in carica fino al completamento del quadriennio.

9.5 Il Fiduciario ha il compito di:

a) assicurare e coordinare i servizi dei Commissari di Gara per le manifestazioni di competenza territoriale;

b) riferire periodicamente al Comitato Esecutivo su:

- la situazione delle manifestazioni sul territorio di propria competenza in relazione all'ordinato svolgimento dei servizi di gara;
- la disponibilità dei commissari della propria zona a svolgere i servizi di gara;
- l'adeguatezza dell'organico dei commissari nella propria zona in relazione alle esigenze sul territorio.

9.6 In caso di temporaneo impedimento del Fiduciario, per un periodo massimo di due mesi, lo stesso Fiduciario Regionale potrà indicare al Presidente del G.C.G. il nominativo di un Commissario di Gara,

appartenente alla zona territoriale di competenza e con i requisiti specifici, che possa sostituirlo. Il Presidente del G.C.G., se nulla osta, potrà autorizzare tale temporanea sostituzione, comunicando tale decisione al Consiglio Federale, a tutti i Commissari di Gara dell'area interessata ed ai Comitati Regionali F.M.I. di competenza.

9.7 Se il temporaneo impedimento dovesse, per qualsiasi motivo, superare i tempi previsti, il Fiduciario interessato sarà ritenuto decaduto e quindi sostituito con la nomina da parte del Consiglio Federale di un nuovo Fiduciario.

9.8 I Fiduciari rispondono del loro operato direttamente al Presidente del G.C.G.

9.9 I Fiduciari, in quanto Commissari di Gara in attività, possono effettuare servizi di gara di qualunque categoria e livello (secondo la qualifica), ad eccezione dell'area territoriale di competenza dove potranno svolgere servizi di gara soltanto in manifestazioni Nazionali ed Internazionali.

9.10 La carica di Fiduciario del G.C.G. è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva o di nomina.

Art. 10 - SEGRETERIA GRUPPO COMMISSARI DI GARA

10.1 La Segreteria del Gruppo Commissari di Gara ha sede presso la F.M.I. ed ha il compito di coadiuvare il Presidente, il Comitato Esecutivo del G.C.G., il Comitato di Valutazione ed eventuali altri Comitati o Gruppi in esso costituiti.

10.2 Il Responsabile della Segreteria del G.C.G. partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato di Valutazione e provvede a redigere i relativi verbali.

Art. 11 - CLASSIFICAZIONE COMMISSARI DI GARA

11.1 I Commissari di Gara si dividono in distinte categorie e qualifiche. Le modalità ed i termini di passaggio alla qualifica superiore nell'ambito della rispettiva categoria, sono stabiliti da specifica delibera del Comitato di Valutazione e successiva ratifica del Consiglio Federale della F.M.I.

11.2 Categoria Sportivi

- a) Allievo Commissario
- b) Aspirante Commissario
- c) Commissario Sportivo Territoriale
- d) Commissario Sportivo Nazionale di 2° Livello
- e) Commissario Sportivo Nazionale di 1° Livello

Rientra in questa categoria anche:

L'Arbitro di Speedway.

11.3 Categoria Tecnici

- a) Allievo Tecnico
- b) Aspirante Commissario Tecnico
- c) Commissario Tecnico Nazionale
- e) Commissario Tecnico Internazionale

Rientra in questa categoria anche:

1. L' Allievo Verificatore Tecnico
2. Il Verificatore Tecnico

11.4 Categoria fonometristi

- a) Allievo Fonometrista
- b) Commissario Fonometrista

11.5 La nomina a Commissario di Gara è di competenza del Consiglio Federale della F.M.I. e si acquisisce con la qualifica minima di:

1. Commissario Sportivo Territoriale, per la categoria Sportivi
2. Commissario Tecnico per la categoria Tecnici
3. Commissario Fonometrista, per la categoria Fonometristi

11.6 La nomina di Verificatore Tecnico ed Arbitro di Speedway è di competenza del Consiglio Federale della F.M.I.

11.7 I Verificatori Tecnici e gli Arbitri da Speedway non assumono né il ruolo né le funzioni di Commissario di Gara e quindi non hanno potere di notifica.

11.8 I Verificatori Tecnici svolgono mansioni prettamente di carattere tecnico con esclusione di qualsiasi funzione da Sportivo ed operano alle dirette dipendenze del Commissario Sportivo Delegato.

11.9 La nomina ai successivi eventuali passaggi di qualifica è di competenza del Presidente del G.C.G. su delibera del Comitato di Valutazione

11.10 Categoria Expert

Con cadenza annuale, prima dell'inizio della stagione sportiva e turistica, il Comitato di Valutazione redige un elenco di Commissari di Gara Sportivi, Tecnici e Fonometristi, secondo le esigenze, da inserire nella rosa "Expert" a cui saranno affidati i servizi delle gare titolate nazionali, internazionali e di particolare rilevanza, suddivisi per specialità. I nominativi dei Commissari da inserire in tale elenco saranno scelti sulla base di:

- a) esperienze pregresse;
- b) eventuali iter addestrativi stabiliti dal G.C.G. e regolarmente compiuti;
- c) risultanze delle relazioni dei Fiduciari Regionali;
- d) eventuali esiti ispettivi sui servizi di gara;
- e) disponibilità a effettuare i servizi della specie.

11.11 Per motivi di valida urgenza e necessità, ad insindacabile giudizio del Presidente del G.C.G., i Commissari di Gara di qualifica inferiore potranno ricoprire incarichi con qualifica e funzioni superiori.

Art. 12- ALLIEVO COMMISSARIO SPORTIVO

12.1 Il Comitato Esecutivo del G.C.G., tenuto conto delle esigenze di organico, indice i corsi per Allievi Commissari Sportivi su scala nazionale o limitati a quelle regioni in cui si rilevano necessità particolari.

12.2 Per essere ammessi al corso occorre presentare domanda di ammissione nei termini e con le modalità definite dal bando ed essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'Art. 29 comma 2 lett.

a) e b) dello Statuto Fmi, dei seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) tesserato alla F.M.I.;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40;

d) titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media superiore che permetta l'accesso a Facoltà Universitarie;

e) certificazione di sana e robusta costituzione fisica;

f) non avere rapporti di dipendenza, o comunque commerciali, con Case, Scuderie e Fabbricanti o Importatori di motoveicoli, accessori e parti speciali;

g) non avere un impiego retribuito, in qualità di dipendente, nell'ambito della F.M.I.;

h) non ricoprire cariche elettive in seno alla F.M.I.;

i) non far parte, in qualità di Presidente o Coordinatore, di Organi, Commissioni o Comitati centrali della F.M.I.;

j) non essere in possesso, all'inizio del corso stesso, di licenza sportiva F.M.I. di Conduttore (a meno di rinuncia);

k) non essere in possesso di licenza di Direttore di Gara o Giudice di zona Trial (a meno di rinuncia);

l) non essere già stato Commissario di Gara ed essere stato cancellato dai ruoli per motivi disciplinari;

m) aver già partecipato a precedenti corsi e non superato l'esame di Aspirante Commissario;

n) non avere provvedimenti disciplinari, in qualità di tesserato FMI, in corso di esecuzione.

12.3 Alla fine del corso, della durata di un anno, l'Allievo Commissario dovrà sostenere un esame con prova scritta ed orale sottoposto al giudizio insindacabile e inappellabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Esecutivo del G.C.G..

12.4 In caso di mancata idoneità, l'Allievo non potrà richiedere di partecipare ad altro Corso Allievi per almeno due anni.

Art. 13- ASPIRANTE COMMISSARIO SPORTIVO

13.1 Accedono alla qualifica di Aspirante Commissario Sportivo gli Allievi Commissari Sportivi che, superata la prova d'esame, risultino idonei al passaggio.

13.2 L'Aspirante Commissario Sportivo può effettuare servizi a carattere territoriale con funzioni da Sportivo o Delegato in manifestazioni non titolate.

Art. 14- COMMISSARIO SPORTIVO TERRITORIALE

14.1 Accedono alla qualifica di Commissario Sportivo Territoriale gli Aspiranti Commissari Sportivi che, superata la prova d'esame, risultino idonei al passaggio.

14.2 Gli Aspiranti Commissari che, dopo un anno di permanenza nella qualifica, non superino la prova d'esame e siano quindi giudicati non idonei dal Comitato Esecutivo del G.C.G. al passaggio a

Commissario Sportivo Territoriale, possono permanere ancora un anno nella qualifica di Aspirante Commissario Sportivo.

14.3 Al termine del secondo anno, se giudicati nuovamente non idonei saranno definitivamente cancellati dai ruoli del G.C.G. e non potranno più essere ammessi a partecipare ad altri corsi per Allievi Commissari Sportivi.

14.4 I Commissari Sportivi Territoriali possono effettuare servizi a carattere territoriale con funzioni da Delegato o Sportivo e nazionali con funzione da Sportivo.

Art. 15- COMMISSARIO SPORTIVO NAZIONALE DI 2° LIVELLO

15.1 Accedono alla qualifica di Commissario Sportivo Nazionale di 2° livello i Commissari Sportivi Territoriali che, dopo almeno due anni di permanenza nella qualifica, previa verifica da parte del Comitato di Valutazione del G.C.G. e prova d'esame, sono ritenuti idonei al passaggio.

15.2 I Commissari Sportivi Nazionali di 2° livello possono effettuare servizi territoriali con funzione da Delegato o Sportivo, servizi nazionali con funzione da Delegato in manifestazioni non titolate e da Sportivo in manifestazioni titolate.

Art. 16- COMMISSARIO SPORTIVO NAZIONALE DI 1° LIVELLO

16.1 Accedono alla qualifica di Commissario Sportivo Nazionale di 1° livello un numero di Commissari Sportivi Nazionali di 2° livello decisi dal Comitato di Valutazione sulla base delle esigenze di organico e professionalità dei Commissari che dopo almeno un anno di permanenza nella qualifica superino una prova di esame scritta ed orale e si collochino utilmente in graduatoria.

16.2 I Commissari Sportivi Nazionali di 1° livello, possono effettuare servizi territoriali, nazionali ed internazionali con funzioni di Delegato e/o Sportivo.

Art. 17- ALLIEVO COMMISSARIO TECNICO

17.1 Il Comitato Esecutivo del G.C.G., tenuto conto delle esigenze di organico, indice i corsi per Allievi Commissari Tecnici su scala nazionale o limitati a quelle regioni in cui si rilevano necessità particolari. Al corso potranno partecipare anche i Commissari Sportivi già in ruolo.

17.2 Per essere ammessi al corso occorre presentare domanda di ammissione nei termini e con le modalità definite dal bando, superare il test di ammissione, essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'Art. 29 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto Fmi, dei seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) tesserato alla F.M.I.;
- c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40;
- d) titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media superiore che permetta l'accesso a Facoltà Universitarie;
- e) certificazione di sana e robusta costituzione fisica;

- f) assenza di rapporti di dipendenza, o comunque commerciali, con Case, Scuderie e Fabbricanti o Importatori di motoveicoli, accessori e parti speciali;
- g) non avere un impiego retribuito, in qualità di dipendente, nell'ambito della F.M.I.;
- h) non ricoprire cariche elettive in seno alla F.M.I.;
- i) non far parte, in qualità di Presidente o Coordinatore, di Organi, Commissioni o Comitati centrali della F.M.I.;
- j) non essere in possesso, all'inizio del corso stesso, di licenza sportiva F.M.I. di Conduttore (a meno di rinuncia);
- k) non essere in possesso di licenza di Direttore di Gara o Giudice di zona Trial (a meno di rinuncia);
- l) non essere già stato nei ruoli di Commissario di Gara ed essere stato cancellato per motivi disciplinari;
- m) non avere provvedimenti disciplinari, in qualità di tesserato FMI, in corso di esecuzione.

17.3 Alla fine del corso, della durata di un anno, l'Allievo Commissario Tecnico dovrà sostenere un esame con prova scritta ed orale sottoposto al giudizio insindacabile e inappellabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Esecutivo del G.C.G..

17.4 In caso di mancata idoneità, l'Allievo non potrà richiedere di partecipare ad altro Corso di Allievo Tecnico per almeno due anni.

Art. 18- ASPIRANTE COMMISSARIO TECNICO

18.1 Accedono alla qualifica di Aspirante Commissario Tecnico gli Allievi Commissari Tecnici che, superata la prova d'esame, risultino idonei al passaggio.

18.2 L'Aspirante Commissario Tecnico può effettuare servizi a carattere territoriale con funzioni da Tecnico ed a carattere nazionale in manifestazioni non titolate con funzioni da Tecnico aggiunto

18.3 Gli Aspiranti Commissari Tecnici che, dopo un anno di permanenza nella qualifica, non superino la prova d'esame e siano quindi giudicati non idonei al passaggio a Commissario Tecnico, possono permanere ancora un anno nella qualifica di Aspirante Commissario Tecnico.

18.4 Al termine del secondo anno, se giudicati nuovamente non idonei saranno definitivamente cancellati dai ruoli del G.C.G. e non potranno più essere ammessi a partecipare ad altri corsi per Allievi Commissari Tecnici.

Art. 19- COMMISSARIO TECNICO NAZIONALE

19.1 Accedono alla qualifica di Commissario Tecnico Nazionale gli Aspiranti Commissari Tecnici che, dopo un anno di permanenza nella qualifica, su delibera del Comitato di Valutazione del G.C.G. e previo superamento di una prova d'esame, sono ritenuti idonei al passaggio.

19.2 I Commissari Tecnici Nazionali possono effettuare servizi territoriali e nazionali con funzioni da Tecnico, servizi nazionali con funzione da 1° Tecnico in manifestazioni titolate e con funzioni da Tecnico "aggiunto" in manifestazioni Internazionali.

19.3 I Commissari Tecnici Nazionali vengono sottoposti a verifica periodica da parte del Comitato di Valutazione del G.C.G.

Art. 20 - COMMISSARIO TECNICO INTERNAZIONALE

20.1 Accedono alla qualifica di Commissario Tecnico Internazionale i Commissari Tecnici Nazionali che, su delibera del Comitato di Valutazione del G.C.G. ed in base alle esigenze di organico, vengono ammessi a partecipare allo specifico Seminario indetto dalla F.I.M. e superano la prova d'esame prevista.

20.2 I Commissari Tecnici Internazionali, per conservare tale qualifica, devono partecipare e superare le prove d'esame nei Seminari indetti dalla F.I.M.

20.3 I Commissari Tecnici Internazionali possono effettuare servizi territoriali, nazionali ed Internazionali con funzioni da 1° Tecnico o da Tecnico.

20.4 I Commissari Tecnici Internazionali vengono sottoposti a verifica periodica da parte del Comitato di Valutazione del G.C.G.

Art. 21 - ALLIEVO FONOMETRISTA

21.1 Il G.C.G., tenuto conto delle esigenze di organico, indice i corsi per Allievi Fonometristi su scala nazionale o limitati a quelle regioni in cui si rilevano necessità particolari. Al corso potranno partecipare anche i Commissari Sportivi già in ruolo.

21.2 Per essere ammessi al corso per Allievo Fonometrista occorre presentare domanda di ammissione nei termini e con le modalità definite dal bando ed essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'Art. 29 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto Fmi, dei seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) tesserato alla F.M.I.;
- c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40;
- d) titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media superiore che permetta l'accesso a Facoltà Universitarie,
- e) certificazione di sana e robusta costituzione fisica;
- f) assenza di rapporti di dipendenza, o comunque commerciali, con Case, Scuderie e Fabbricanti o Importatori di motoveicoli, accessori e parti speciali;
- g) non avere un impiego retribuito, in qualità di dipendente, nell'ambito della F.M.I.;
- h) non ricoprire cariche elettive in seno alla F.M.I.;
- i) non far parte, in qualità di Presidente o Coordinatore, di Organi, Commissioni o Comitati centrali della F.M.I.;
- j) non essere in possesso, all'inizio del corso stesso, di licenza sportiva F.M.I. di Conduttore (a meno di rinuncia);
- k) non essere in possesso di licenza di Direttore di Gara o Giudice di zona Trial (a meno di rinuncia);

l) non essere già stato nei ruoli di Commissario di Gara ed essere stato cancellato per motivi disciplinari;

m) non avere provvedimenti disciplinari, in qualità di tesserato FMI, in corso di esecuzione.

21.3 Alla fine del corso, della durata di un anno, l'Allievo Fonometrista dovrà sostenere un esame con prova teorica e pratica sottoposto al giudizio insindacabile e inappellabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Esecutivo del G.C.G..

21.4 In caso di mancata idoneità, l'Allievo Fonometrista non potrà richiedere di partecipare ad altro Corso per Allievo Fonometrista per almeno due anni.

Art. 22- COMMISSARIO FONOMETRISTA

22.1 Accedono alla qualifica di Commissario Fonometrista gli Allievi Fonometristi che, superata la prova d'esame, risultino idonei al passaggio.

22.2 I Commissari Fonometristi possono effettuare servizi in manifestazioni di qualunque categoria con Funzioni di 1° Fonometrista o Fonometrista.

22.3 Solo per il primo anno di qualifica non possono effettuare servizi da 1° Fonometrista.

22.4 I Commissari Fonometristi vengono sottoposti a verifica periodica da parte del Comitato di Valutazione del G.C.G..

Art. 23 ALLIEVO VERIFICATORE TECNICO

23.1 Il G.C.G., tenuto conto delle esigenze di organico, indice i corsi per Allievi Verificatori Tecnici su scala nazionale o limitati a quelle regioni in cui si rilevano necessità particolari. Al corso potranno partecipare anche i Commissari Sportivi già in ruolo.

23.2 Per essere ammessi al corso per Allievo Verificatore Tecnico occorre presentare domanda di ammissione nei termini e con le modalità definite dal bando ed essere in possesso oltre che dei requisiti, di cui all'Art. 29 comma 2 lett. a) b) dello Statuto Fmi, dei seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) tesserato alla F.M.I.;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40;

d) titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media superiore che permetta l'accesso a Facoltà Universitarie;

e) certificazione di sana e robusta costituzione fisica;

f) assenza di rapporti di dipendenza, o comunque commerciali, con Case, Scuderie e Fabbricanti o Importatori di motoveicoli, accessori e parti speciali;

g) non avere un impiego retribuito, in qualità di dipendente, nell'ambito della F.M.I.;

h) non ricoprire cariche elettive in seno alla F.M.I.;

i) non far parte, in qualità di Presidente o Coordinatore, di Organi, Commissioni o Comitati centrali della F.M.I.;

- j) non essere in possesso, all'inizio del corso stesso, di licenza sportiva F.M.I. di Conduttore (a meno di rinuncia);
- k) non essere in possesso di licenza di Direttore di Gara o Giudice di zona Trial (a meno di rinuncia);
- l) non essere già stato nei ruoli di Commissario di Gara ed essere stato cancellato per motivi disciplinari;
- m) non avere provvedimenti disciplinari, in qualità di tesserato FMI, in corso di esecuzione.

23.3 Alla fine del corso, della durata di un anno, l'Allievo Verificatore Tecnico dovrà sostenere un esame con prova teorica e pratica sottoposto al giudizio insindacabile e inappellabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato Esecutivo del G.C.G..

23.4 In caso di mancata idoneità, l'Allievo Verificatore Tecnico non potrà richiedere di partecipare ad altro Corso per l'Allievo Verificatore Tecnico per almeno due anni.

Art. 24 – VERIFICATORE TECNICO

24.1 I Verificatori Tecnici svolgono mansioni prettamente di carattere tecnico con esclusione di qualsiasi funzione da Sportivo. Nell'ambito delle manifestazioni, operano alle dirette dipendenze del Commissario Sportivo Delegato.

24.2 La categoria e tipologia dei servizi per i Verificatori Tecnici vengono stabiliti dal Comitato Esecutivo del G.C.G. in funzione delle necessità ed esigenze specifiche e vengono svolti comunque e sempre con la presenza di un Commissario Sportivo Delegato.

24.3 I Verificatori Tecnici non hanno potere di notifica di eventuali provvedimenti sanzionatori applicati dal Direttore di gara o dai Commissari.

24.4 I Commissari Sportivi Territoriali che dovessero concorrere e superare l'esame per Verificatore Tecnico, al momento in cui acquisiscono, nella loro qualità di Commissari di Gara, la qualifica di Commissario Sportivo Nazionale di 2° livello potranno, previo esame integrativo, acquisire la qualifica di Commissario Tecnico e quindi perdere quella di Verificatore Tecnico.

24.5 La qualifica di Verificatore Tecnico, comunque, si perde nel momento in cui si acquisisce, da parte dei Commissari di Gara, la qualifica di Commissario Sportivo Nazionale.

24.6 I Verificatori Tecnici in organico, iscritti al ruolo da almeno due anni ed in possesso di titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media superiore che permetta l'accesso a Facoltà Universitarie, potranno, previo esame integrativo, acquisire la qualifica di Commissario Tecnico e quindi perdere la qualifica di Verificatore Tecnico.

24.7 I Verificatori Tecnici sono soggetti alla stessa normativa disciplinare prevista per i Commissari di Gara nonché agli stessi obblighi e benefici con esclusione di quelli specifici al Ruolo di Commissario di Gara.

Art. 25 - RUOLI DEI COMMISSARI DI GARA

I Commissari di Gara iscritti a Ruolo si dividono in:

25.1 Commissari in attività

a) Commissari in attività di servizio di qualunque categoria, qualifica e livello, in regola con il tesseramento alla F.M.I. e di età non superiore a 70 anni. E' data facoltà, a coloro che abbiano compiuto 65 anni e che sono in attività da più di 25 anni, chiedere di essere collocati nel ruolo di Commissario Benemerito, conferito dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Gruppo.

25.2 Commissari in attività, temporaneamente indisponibili

a) Commissari che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. breve aspettativa, comunque non superiore a mesi due, per motivi personali esplicitati;
2. ricoprire cariche sociali in qualità di Presidente o membro del Consiglio Direttivo di un Moto Club;
3. ricoprire cariche elettive in seno alla F.M.I. o comunque di nomina quale Presidente o Coordinatore di Organismi Centrali;
4. far parte del Comitato Esecutivo del G.C.G.;
5. avere rapporti di dipendenza, o comunque commerciali, con Case, Scuderie e Fabbricanti o Importatori di motoveicoli, accessori, parti speciali;
6. avere un impiego retribuito, in qualità di dipendente C.O.N.I., nell'ambito della F.M.I.;
7. malattia giustificata da regolare certificato medico;
8. assenza giustificata per motivi di lavoro.

b) L'indisponibilità di cui ai punti 1, 5, 6, 7, 8 dell'art. 25.2, è limitata ad un massimo di un anno anche non consecutivo.

Superato tale limite il Commissario viene definitivamente cancellato dal ruolo e quindi dall'Albo.

c) Nel conteggio non deve essere considerato l'eventuale periodo del servizio militare ed un massimo, per ogni anno, di giorni 40 di ferie comunicate per iscritto e nei termini dovuti.

d) Il Commissario che nell'arco di due anni abbia accettato un'aliquota inferiore al 50% dei servizi Nazionali e/o Territoriali, ricevuti in periodi non segnalati precedentemente come indisponibili, sarà considerato dimissionario.

25.3 Commissari Benemeriti

a) Commissari non più in attività di servizio per raggiunti limiti d'età.

b) Commissari in attività da più di 25 anni con 65 anni compiuti che ne fanno esplicita richiesta

25.4 Le norme di cui sopra (art. 25.1 e 25.2) valgono in quanto applicabili, anche per i Verificatori Tecnici ed Arbitri Speedway

Art. 26 - FUNZIONI DI SERVIZIO

I Commissari di Gara in servizio alle Manifestazioni hanno l'obbligo di collaborare vicendevolmente nel rispetto dei ruoli, funzioni ed attribuzioni.

Secondo l'importanza e la complessità della Manifestazione possono essere designati in servizio uno o più Commissari di Gara con le seguenti funzioni:

26.1 Commissario Delegato

a) è responsabile del servizio e del coordinamento di tutto lo staff dei Commissari di Gara e Verificatori presenti;

- b) rappresenta, nell'ambito del servizio, il G.C.G. verso gli Organizzatori, Ufficiali Esecutivi e Dirigenti Federali eventualmente presenti;
- c) ha il compito di raccogliere tutti i documenti inerenti la Manifestazione ed i Rapporti degli altri Commissari di Gara eventualmente in servizio e di provvedere, nel tempo massimo di tre giorni dalla data di chiusura della manifestazione, ad inviare all'Organo della F.M.I. che ha approvato il Regolamento Particolare tutta la documentazione corredata dal "Rapporto del Commissario Delegato" debitamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e con tutte le notizie e comunicazioni necessarie ai fini dell'Omologazione;
- d) ha il compito di inviare alla Segreteria del G.C.G., nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo del G.C.G., il Mod. 8/GCG "Note sul Servizio" debitamente compilato;
- e) ha l'obbligo di informare tempestivamente la F.M.I. in caso di sospensione della manifestazione od in caso di incidente di particolare gravità o mortale;
- f) ha l'obbligo di assistere alle verifiche tecniche di fine gara per una tempestiva notifica, agli interessati, di eventuali provvedimenti proposti dal Commissario Tecnico o Fonometrista;
- g) ha l'obbligo di assistere alle premiazioni per verificare la presenza al podio dei primi tre classificati di ogni specialità della gara.

26.2 Commissario Sportivo

- a) è responsabile verso il C.D. per i compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio;
- b) coadiuva il C.D. e lo sostituisce in caso di necessità o temporanea assenza.

26.3 Commissario Tecnico

- a) è responsabile verso il C.D. per la parte Tecnica e per quei compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio;
- b) effettua le necessarie verifiche prescritte dai regolamenti nazionali o internazionali vigenti, dal Regolamento Particolare della Manifestazione ed eventualmente richieste dal C.D.;
- c) comunica al C.D., per i provvedimenti del caso, le eventuali anomalie tecniche riscontrate in termini di sicurezza o in difetto con i regolamenti tecnici vigenti;
- d) nelle Manifestazioni Internazionali, prenderà parte alle riunioni di Giuria, ove previsto e come stabilito dai regolamenti della F.I.M., con l'obbligo di riferire al C.D.

26.4 Commissario Fonometrista

- a) è responsabile verso il C.D. per le prove Fonometriche e per quei compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio;
- b) comunica al C.D., per i provvedimenti del caso, le eventuali anomalie riscontrate in difetto con i regolamenti vigenti.

26.5 Verificatore Tecnico

- a) è responsabile verso il C.D. per la parte Tecnica e per quei compiti dallo stesso affidatigli nell'ambito del servizio;
- b) effettua le necessarie verifiche prescritte dai regolamenti nazionali o internazionali vigenti, dal Regolamento Particolare della Manifestazione ed eventualmente richieste dal C.D.;

c) comunica al C.D., per i provvedimenti del caso, le eventuali anomalie tecniche riscontrate in termini di sicurezza o in difetto con i regolamenti tecnici vigenti.

26.6 Arbitro Speedway

a) esercita il supremo controllo sulla gara ed è responsabile per il rispetto di tutte le normative di specialità vigenti.

Art. 27 - CANCELLAZIONE DAL RUOLO

La cancellazione dal ruolo di Commissario di Gara, Verificatore Tecnico ed Arbitro di Speedway è di competenza del Consiglio Federale della F.M.I. su proposta del Comitato Esecutivo del G.C.G. e determina la perdita di tutti i diritti acquisiti in termini di ruolo, categoria e qualifica.

27.1 La cancellazione dal ruolo avviene:

- a) per dimissioni da parte dell'interessato ed accettazione delle stesse da parte del Comitato Esecutivo del G.C.G.;
- b) per aver superato i limiti di indisponibilità;
- c) a seguito di provvedimento disciplinare di cui all'art. 31;
- d) per gravi inosservanze alle disposizioni della F.M.I. o del G.C.G.;
- e) per aver conseguito la licenza di Direttore di Gara dopo l'inserimento in ruolo;
- f) per aver esercitato, dopo essere stato già diffidato, la funzione di Direttore di Gara nelle condizioni specificate al successivo art. 28, senza la preventiva e prescritta autorizzazione;
- g) per aver svolto mansioni da Commissario di Gara in manifestazioni non autorizzate dalla F.M.I.;
- h) per aver conseguito la Licenza sportiva di Conduttore o di Concorrente;
- i) per non aver rinnovato il tesseramento alla F.M.I. nei termini stabiliti (escluso Commissari Benemeriti);
- j) per non aver comunicato alla Segreteria del G.C.G. l'avvenuto tesseramento nei termini e con le modalità stabilite (escluso Commissari Benemeriti);
- k) per raggiunti limiti di rifiuti a servizi di gara a cui si è stati designati;
- l) per fatti gravi o lesivi o per inadempienze durante il servizio.

Art. 28 - DOVERI E DIRITTI DEI COMMISSARI DI GARA

28.1 I Commissari di Gara sono tenuti:

- a) a rispettare le norme del presente Regolamento, Statuto e Regolamento Organico della F.M.I. e le disposizioni emanate dal Comitato Esecutivo del G.C.G.;
- b) ad osservare, nell'esercizio delle loro funzioni, i doveri di correttezza, lealtà, probità ed evitare atti o assumere comportamenti che possano comunque incidere negativamente o recare pregiudizio all'organizzazione sportiva in generale, alla F.M.I. ed al G.C.G. in particolare;
- c) a partecipare ai corsi di aggiornamento o riunioni o incontri, indetti dal G.C.G. per i quali si è stati invitati;

- d) a comunicare alla Segreteria del G.C.G. eventuali variazioni riferite soprattutto a cambio di residenza, indirizzo, recapiti telefonici, disponibilità di servizio;
- e) a rinnovare il Tesseramento alla F.M.I. e notificarlo alla Segreteria del G.C.G. all'inizio di ogni anno nei termini e con le modalità stabilite;
- f) a non ingerirsi, in occasione di Manifestazioni alle quali non si è designati, nel servizio dei colleghi se non espressamente richiesto per casi di estrema necessità;
- g) ad astenersi dal criticare l'operato di altri Commissari di Gara, Dirigenti della F.M.I. o del G.C.G. o di Moto Club e decisioni degli Organi di Giustizia;
- h) a non fare abuso della qualifica attribuita di Ufficiale di Gara per fini diversi da quelli istituzionali e non utilizzare la divisa al di fuori dei servizi di gara o incontri ufficiali.

28.2 I Commissari di Gara già inseriti in ruolo, in possesso di una Licenza da Direttore di Gara valida per qualsiasi specialità motociclistica, pur rimanendo iscritti all'Albo dei Direttori di Gara, non potranno esercitare tale funzione né ricoprire incarichi all'interno del Gruppo Ufficiali Esecutivi.

28.3 I Commissari di Gara designati in servizio alle Manifestazioni:

- a) devono espletare il servizio nei termini e con le modalità prescritte dai regolamenti nell'ambito della funzione assegnata e devono presentarsi sul luogo indicato con almeno mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di inizio previsto, così come devono aspettare almeno mezz'ora dopo l'esposizione dell'ultima classifica della manifestazione per allontanarsi dal luogo della manifestazione e comunque presenziare alle premiazioni finali della stessa;
- b) non devono per nessun motivo ingerirsi in questioni organizzative anche sotto forma di consigli o assumere funzioni esecutive o abbandonare il servizio, anche temporaneamente, senza un giustificato e valido motivo;
- c) non devono ingerirsi in alcun modo nel servizio di Ordine Pubblico ma possono prendere contatto con i preposti a tale servizio solo allo scopo di farsi riconoscere ed avere libera circolazione sul luogo della manifestazione o campo di gara;
- d) devono controllare esclusivamente che, per tutta la durata della manifestazione ed in ogni fase della stessa, vengano rigorosamente applicati i regolamenti e le disposizioni della F.M.I. o del Code F.I.M. quando trattasi di Manifestazioni Internazionali, da parte degli Ufficiali Esecutivi, Organizzatori, Concorrenti, Conduuttori e Tesserati alla F.M.I. in generale;
- e) devono informare l'Organo designatore competente (G.C.G. o Fiduciario Regionale) inoltrando con sollecitudine la parte del modulo di competenza con indicate le motivazioni del rifiuto quando non possono accettare il servizio;
- f) devono dare immediata comunicazione all'Organo designatore competente (G.C.G. o Fiduciario Regionale) e, nei casi più urgenti, al Presidente del G.C.G. o, da ultimo, ad un membro del Comitato Esecutivo quando, per ragioni contingenti, pur avendo accettato il servizio, non possono più assolvere all'incarico;
- g) non devono per nessun motivo entrare in polemica con Ufficiali Esecutivi, Organizzatori, Concorrenti, Conduuttori, Accompagnatori, Meccanici e Tesserati alla F.M.I. in generale;

h) i Commissari di Gara in servizio con funzioni da Sportivo, da Tecnico o da Fonometrista non debbono comunicare direttamente agli interessati eventuali provvedimenti disciplinari che intendono proporre al Commissario Delegato;

i) devono indossare la divisa prescritta in relazione alla funzione da espletare.

28.4 I Commissari di Gara hanno diritto:

a) alla tessera di riconoscimento attestante la categoria e qualifica di Commissario di Gara;

b) alla tessera annuale (se richiesta) di libero ingresso a tutte le manifestazioni motociclistiche escluse quelle di competenza F.I.M. non previste;

c) alla convalida annuale di appartenenza al ruolo previa notifica alla Segreteria del G.C.G., all'inizio dell'anno, dell'avvenuto rinnovo di Tesseramento alla F.M.I. nei termini e con le modalità stabilite;

d) a ricevere le comunicazioni, i regolamenti, gli aggiornamenti inerenti il G.C.G., la F.M.I. ed i suoi Organismi;

e) a tutti i benefici previsti in quanto Tesserati alla F.M.I. e ad eventuali benefici specifici previsti per i Commissari di Gara;

f) quando designati in servizio, alla libera circolazione su tutto il campo di gara o luogo della manifestazione;

g) quando designati in servizio o convocati dal G.C.G., ad un rimborso spese per viaggio e soggiorno nell'entità e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo del G.C.G.

Art. 29 - RESPONSABILITA' DEL COMMISSARIO DI GARA

29.1 Il Commissario di Gara nell'esercizio delle sue funzioni e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre agli obblighi che gli derivano in quanto Ufficiale di Gara, ha la responsabilità di:

a) controllare che per tutto lo svolgimento della manifestazione vengano applicati i regolamenti e le disposizioni della F.M.I. e del Code F.I.M. quando trattasi di Manifestazione Internazionale;

b) controllare che gli Ufficiali Esecutivi preposti alla Manifestazione siano in possesso dei requisiti prescritti;

c) controllare che i Conduuttori, Concorrenti o comunque Tesserati alla F.M.I. siano in regola con i documenti federali previsti (Licenza - Tessera FMI);

d) controllare che i motocicli siano rispondenti ai requisiti di sicurezza e tecnici previsti;

e) escludere dalla partecipazione alla Manifestazione quei Conduuttori, Concorrenti o Tesserati alla F.M.I. che non risultino in regola o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;

f) escludere dalla partecipazione alla Manifestazione quei motocicli che non risultino idonei o che non siano rispondenti ai regolamenti vigenti;

g) assicurarsi che la Società Organizzatrice abbia ottenuto i Permessi Federali previsti ed abbia provveduto agli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in termini di Responsabilità Civile Comitato Organizzatore;

h) esaminare, nella sua qualità di Giudice di prima istanza, i reclami presentati e prendere le necessarie decisioni nei limiti di competenza;

i) adottare i provvedimenti disciplinari di competenza nei limiti previsti dai regolamenti vigenti;

j) notificare agli interessati, eventuali provvedimenti decisi dal Direttore di Gara.

29.2 I Commissari di gara non possono in alcun modo ricorrere sulle decisioni adottate dagli Organi di Giustizia avverso loro provvedimenti presi durante il servizio.

Art. 30 - TUTELA DEL COMMISSARIO DI GARA

30.1 Il Commissario di Gara nell'esercizio delle sue funzioni risponde disciplinarmente al Comitato Esecutivo del G.C.G., fermo quanto previsto in tema di violazioni delle norme F.M.I. in quanto tesserato.

30.2 Per qualunque ragione venisse menomato il prestigio e la figura morale del Commissario di Gara interverranno a sua difesa e tutela, secondo le circostanze, il Presidente del G.C.G. nonché il Presidente della F.M.I.

Art. 31 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico dei Commissari di Gara il Presidente del G.C.G., anche su proposta del Comitato di Valutazione, può prendere i seguenti provvedimenti:

31.1 Richiamo Scritto

Il richiamo scritto consiste nell'esposizione della violazione commessa con l'invito ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni violate.

31.2 Censura

La censura consiste in una formale nota di biasimo, resa di pubblico dominio, che viene inflitta nei casi in cui, tenuto conto dei fatti e delle circostanze, non si ritenga di infliggere sanzioni più gravi.

31.3 Sospensione

La sospensione comporta l'interdizione temporanea a svolgere il ruolo di Commissario di Gara e viene inflitta per fatti ritenuti gravi o lesivi o in caso di reiterata recidiva, per un periodo minimo di 30 giorni ed un massimo di un anno.

31.4 Cancellazione dal Ruolo di C.d.G.

Per fatti eccezionalmente gravi, il Presidente del G.C.G. può proporre al Consiglio Federale della F.M.I. la cancellazione dal ruolo di C.d.G. che consiste nell'esclusione definitiva dal G. C. G. e quindi la perdita della qualifica e di tutti i diritti da essa derivanti nonché l'inibizione a riproporsi nel tempo.

Art. 32 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL G.C.G.

32.1 Eventuali proposte di modifiche al presente Regolamento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Federale della F.M.I.

Art. 33 – ENTRATA IN VIGORE

33.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale della FMI annulla e sostituisce il precedente, ed entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.

33.2 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I.

Norma Transitoria

In applicazione del presente regolamento, sono fatti salvi tutti gli incarichi conferiti fino alla loro naturale scadenza, che avverrà in coincidenza del quadriennio olimpico in corso.